



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi
Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi

SCHEDA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA

l.r. 29/2011, art. 7

Atto Consiglio n. 108 /A XI Legislatura

PROPONENTI	Paolicelli, Pentassuglia, Caracciolo
TITOLO	"Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese"

RILEVAZIONE ELEMENTI INTERNI E DI ACCOMPAGNAMENTO

Numero articoli	9
relazione	SI
allegati	NO
RIFERIMENTI NORMATIVI	Legge n. 154 del 18 luglio 2016 Art.2135 c.c. D.Lgs.18 maggio 2001, n.228

ANALISI NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Art. 117, quarto comma, della Costituzione
L. n. 1354 del 16 agosto 1962 (modificata dalla L. n. 329 del 16/07/1974)
L. n. 57 del 5 marzo 2001 (artt. 1 e 4)
L.R. Abruzzo n. 5/2021
L.R. Lazio n. 20/2020
L.R. Campania n. 16/2020
L.R. Marche n. 6/2020

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO REDAZIONALE

Si ritiene il testo della p.d.l. redatto secondo le regole del drafting

RILEVAZIONE DI CRITICITA' SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE

La presente proposta di legge intende promuovere l'attività di identificazione e di valorizzazione della produzione della birra agricola e artigianale della Puglia, in considerazione dell'elevato valore economico del comparto che, negli ultimi anni, è stato caratterizzato da un forte sviluppo.

Consequenziale puo' considerarsi il proliferare di normative regionali in materia.

L'idea che una regione possa disciplinare l'attività dei suoi microbirrifici ha acquisito forza con l'espansione dell'intera filiera: in particolare, ha contribuito a consolidare questa tendenza la coltivazione di materie prime sul territorio (orzo e luppolo).

Peraltro, il rischio di una parcellizzazione delle norme è superato dall'evidenza di normative regionali sufficientemente uniformi sul territorio nazionale e, coerenti con i principi della legge nazionale sulle "birre artigianali".

Anche il presente progetto di legge si allinea con le esperienze legislative regionali vigenti, proponendo un articolato quantomai fedele al quadro normativo nazionale, intervenendo, in ossequio al dettato costituzionale, nei limiti della competenza residuale in materia di agricoltura ed artigianato.

Nello specifico, si dà atto della piena compatibilità con i principi generali della legislazione statale in materia, rinvenibili nella L. 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) e negli artt. 35 e 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

La definizione di "birra agricola", non rinvenibile nella legislazione statale, deriva dall'applicazione di quanto previsto dal D.M. 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lett. c), del testo unico delle imprese sui redditi).

Complessivamente, il progetto in esame mira a raggiungere obiettivi che favoriscano politiche di sostegno a vantaggio dell'agricoltura di qualità e del patrimonio agroalimentare nel settore della produzione ed incentivino, altresì, la creazione di nuove imprese oltre al potenziamento di quelle già esistenti. (art. 1)

Nel rispetto di quelle che sono le disposizioni nazionali di cui all'art. 7 della Legge n. 57/2001, nonché delle linee guida disposte in applicazione della stessa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 228/2001, le norme in esame prevedono inoltre l'utilizzo del prodotto "birra" come bene di consumo e di vendita (art. 3), e pertanto motore di diffusione di una costante valorizzazione del territorio e di una continua crescita di percorsi gastronomici, in considerazione anche del combinato disposto dei principi stabiliti all'art. 1 e all'art. 4 del suddetto decreto, per i quali l'attività di commercializzazione è intesa come attività connessa a quelle esercitate dall'imprenditore agricolo.

In conformità delle disposizioni statali, la proposta sostiene lo sviluppo

della coltivazione delle materie prime utilizzate per la produzione della birra agricola e artigianale, valorizzando quelli che sono gli elementi di tipicità e qualità, in modo da creare un legame tra prodotto e territorio. (art.4)

La ragion d'essere di una normativa regionale in materia e', difatti, strettamente legata alla volonta' di sostenere attivita' primariamente agricole, benché' produttive di effetti benefici che si riflettono, a cascata, su tutta la filiera.

Ne discende che, l'impianto normativo in esame tende a supportare lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera agricola e artigianale, riponendo l'attenzione sulla corretta informazione ai consumatori, intervenendo con strumenti quali il registro dei birrifici artigianali e agricoli pugliesi e la programmazione di interventi a supporto del settore, in ottemperanza di quelle che sono le norme statali ed europee in materia.


Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il progetto de qua prevede, inoltre, il sostegno e la promozione della crescita professionale dell'intera filiera attraverso mirate azioni che favoriscano la formazione professionale e, di conseguenza, competenze sempre più qualificate. (artt. 5, 6, 7 e 8)

Al fine di un proficuo e virtuoso confronto si richiamano le leggi regionali n.5/2021 della Regione Abruzzo, n.20/2020 della Regione Lazio, n.16/2020 della Regione Campania e n.6/2020 della Regione Marche.

Per tutto quanto sopra considerato ed esposto, si ritiene la presente proposta di legge conforme ai principi costituzionali, nonché' compatibile con la legislazione nazionale vigente e con i principi dell'ordinamento europeo ed internazionale in materia di libera circolazione e valorizzazione dei prodotti agricoli.

La P.O. "Affari e Studi Giuridici"

avv. Stella Biallo



Il Dirigente ad interim della Sezione

Avv. Domenica Gattulli

